



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREE A PAGAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO"
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 11 NOVEMBRE 2013.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

RILEVATO CHE

- a fronte di quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, possono considerarsi illegittime le deliberazioni di Giunta Comunale e le ordinanze sindacali che fuori dalle zone definite come aree pedonali od a traffico limitato o di quelle definite "A" dall'articolo 2 D.M. Lavori Pubblici, 2 aprile 1968 n. 1444, istituiscono parcheggi a pagamento senza che su parte della stessa area o su altra nelle immediate vicinanze siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta;
- una sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittime le contravvenzioni effettuate per il mancato pagamento dell'area contrassegnata dalle strisce blu a causa dell'illegittimità dovuta dalla saturazione dell'area stessa, ribadendo l'obbligo per ogni Comune di adibire pari aree tra parcheggi a pagamento e zone libere al di fuori della ZTL;

CONSIDERATO

che in alcune Circoscrizioni della Città di Torino esistono zone sature di strisce blu e la Giunta si sta adoperando per allargare le zone dedicate alla sosta a pagamento in termini di rispetto delle norme previste per legge appaiono contrari alle prescrizioni di legge riportate sopra;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere in quali modi intende intervenire la Pubblica Amministrazione in termini di adeguamento e rispetto delle norme previste per legge in materia di parcheggi a pagamento.

F.to Silvio Magliano